



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 336 DI DATA 08 Luglio 2026

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Specialized Polymers Industry S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN), via A. Volta, 47. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rifiuti
- 3 Allegato 2 - Raccomandazioni
- 4 Allegato 3 - Planimetria denominata "TAVOLA M14.001"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Rovereto (TN), corso Rosmini, 38, relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio di attività di recupero (operazioni R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) valutazione di impatto acustico trasmessa in data 16 febbraio 2024 (ns. prot. n. 128574 del 19 febbraio 2024), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Servizio Tecnico urbanistico del Comune di Lavis (TN), con nota di data 16 aprile 2024, prot. n. 10521 (ns. prot. n. 298889 del 17 aprile 2024), prende atto dell'esito della suddetta valutazione e non rileva elementi ostativi al rilascio dell'AUT;

vista la comunicazione di modifica dell'attività o dell'impianto presentata dalla Ditta in data 13 agosto 2024 (ns. prot. n. 625992), ai sensi dall'articolo 10, comma 1 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con la quale è stata chiesto in particolare quanto di seguito specificato:

- aumento di 10.000 t/anno dei rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva (operazione R13) conto terzi, senza aumento delle quantità massime stoccabili istantaneamente presso lo stabilimento;
- modifica delle possibili destinazioni della materia prima prodotta dal recupero R3, conformandole all'Allegato 2 del DM 188/2020;
- modifica dei potenziali produttori dei rifiuti identificati dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 aggiungendo *“impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari”*;

vista la propria nota di data 20 agosto 2024 (ns. prot. n. 634616) con la quale è stato comunicato alla Ditta che:

- *“la modifica è stata reputata non sostanziale da questo Settore, competente per quanto concerne l'oggetto della richiesta. Per questo motivo non si rende necessario rendere disponibile ad altre strutture – per eventuali valutazioni in merito alla sostanzialità delle richieste – la suddetta comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 2 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.”*;
- *“ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. nel caso in cui questo Settore non aggiorni l'AUT entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del 13 agosto 2024, codesta ditta a decorrere dal giorno 12 ottobre 2024 potrà procedere all'esecuzione della modifica”*;

vista la propria determinazione n. 39 di data 29 agosto 2024 con cui, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata aggiornata l'AUT rilasciata alla Ditta con la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), secondo quanto di seguito riportato:

- l'Allegato 1 (*“Rifiuti”*) e relativo sub-allegato 1.1 (*“End of waste rifiuti costituiti da carta e cartone”*) e sub-sub-allegato 1.1.1 (*“Dichiarazione di conformità”*) alla propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è sostituito con quanto allegato al presente provvedimento;

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data 23 aprile 2026 (ns. prot. n. 343121 di data 23 aprile 2026) e integrata in data 9 giugno 2026 (ns. prot. n. 482125 di data 10 giugno 2026) relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), tesa in particolare a conseguire la modifica dell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti compresa nella sopra richiamata AUT;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullamosta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 28 aprile 2026 (ns. prot. n. 356536), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 29 aprile 2026 (ns. prot. n. 358636);

preso atto che con nota di data 14 maggio 2026 (ns. prot. n. 406974) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che con nota di data 3 giugno 2026 (ns. prot. n. 460226) il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla documentazione presentata a seguito della nota pervenuta dal Comune di Lavis (TN) in data 30 aprile 2026 (ns. prot. n. 369789 di data 4 maggio 2026);

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 9 giugno 2026 (ns. prot. n. 482125 di data 10 giugno 2026) con allegata l'autodichiarazione *“sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore”*;

rilevato che nelle integrazioni di data 9 giugno 2026 (ns. prot. n. 482125 di data 10 giugno 2026) la Ditta ha altresì specificato che *“l'aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti deve essere riferito sia alle operazioni di recupero R13 connesse alle successive operazioni di recupero R3 condotte presso lo stabilimento che alle operazioni di recupero R13 di sola messa in riserva per conferire i rifiuti ad altri impianti autorizzati”*;

preso atto, per le vie brevi, che la Ditta ha inviato contestualmente anche al Comune di Lavis (TN) le integrazioni con allegata l'autodichiarazione in materia di acustica;

ritenuto pertanto di non trasmettere le integrazioni all'Amministrazione comunale in quanto già ai loro atti;

vista nota di data 6 luglio 2026, prot. n. PROTOGEN/0016510 (ns. prot. n. 553321 di data 7 giugno 2026), con cui il Capo del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) ha preso atto *“dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore redatta in data 09/06/2026 dalla ditta”*;

preso atto che non sono state comunicate autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

preso atto che il titolo abilitativo oggetto della domanda di AUT (autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti) è di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli e che non sono stati richiesti ulteriori titoli abilitativi di competenza di altre Amministrazioni o di altri Servizi provinciali;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio di attività di recupero (operazioni R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- b) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, in merito alla quale il Comune di Lavis ha preso atto con nota di data 6 luglio 2026, prot. n. PROTOGEN/0016510 (ns. prot. n. 553321 di data 7 giugno 2026);

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che la Ditta intende apportare le seguenti modifiche all'autorizzazione in materia di rifiuti:

- installazione di una nuova linea produttiva indipendente (identica a quella attualmente presente nello stabilimento) ai fini del mantenimento minimo degli obiettivi di produzione a seguito del calo di efficienza della linea produttiva attualmente presente nello stabilimento;
- *“le attività di recupero R3 sono descritte nella documentazione originariamente presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione e non subiscono variazioni”*;
- aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da destinare alle operazioni di recupero R13 da 30.000 tonnellate anno a 35.000 tonnellate/anno;
- aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da destinare alle operazioni di recupero R3 da 20.000 tonnellate anno a 25.000 tonnellate/anno;

preso atto che nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 23 aprile 2026 (ns. prot. n. 343121 di data 23 aprile 2026) la Ditta ha specificato quanto segue:

- *“non è previsto attualmente un aumento delle quantità massime stoccabili istantanee, i cui quantitativi si confermano ari a 700 mc”*;
- *“non sono presenti emissioni in atmosfera né in forma diffusa né convogliata e tale aspetto rimarrà invariato”*;
- *“in merito agli scarichi:*
 - *la rete di raccolta interna del capannone è collegata ad una vasca a tenuta stagna, come da prescrizione Screening Determinazione n. 45 di data 30 ottobre 2014;*
 - *le acque di processo derivanti dal procedimento di rimozione della frazione umida sono riciclate e stoccate all'interno di un serbatoio fuori terra posizionato all'esterno del capannone, dotato di doppia intercapedine. Tali acque, riutilizzate nel processo produttivo, se necessario, vengono gestite come rifiuto speciale;*
 - *le acque meteoriche di piazzale, previo passaggio in impianto di disoleazione, sono allontanate a dispersione. A riguardo si evidenzia che tutte le attività sono condotte all'interno del capannone e il piazzale esterno è funzionale all'accesso dei mezzi pesanti, alla pesa e allo stoccaggio in container chiusi di rifiuti in ingresso R13”*;

preso atto che tra le premesse della propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è stato riportato quanto segue:

- *“**visto** in particolare che le attività di recupero vengono tutte svolte all'interno del capannone sito sulle p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis e consistono in:*
 - *accettazione in ingresso all'impianto dei rifiuti individuati dai codici CER 03.03.09 “fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio” e 03.03.10 “scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica”, costituiti da fanghi di scarto di cartiere che utilizzano carta da macero per la produzione di carta e cartone: tali fanghi, pur contenendo fibre ancora utilizzabili, attualmente non possono essere recuperati nel ciclo di produzione della cartiera stessa, ma vengono principalmente smaltiti in discarica o avviati a recupero energetico;*

- *stoccaggio (operazione di recupero R13) dei suddetti rifiuti in cumuli in baie;*
- *trattamento meccanico (operazione di recupero R3) per l'estrazione di fibre cellulosiche da avviare come materia prima all'industria cartaria per la realizzazione di carta e cartoncino; tale trattamento è costituito dalle seguenti fasi:*
 - *sistema di presso-trazione che ha la funzione di estrarre eventuali eccessi di umidità dal rifiuto e di operare una separazione per schiacciamento delle fibre e una riduzione dimensionale per trazione di quelle eccessivamente lunghe; i reflui industriali ottenuti da tale sistema saranno raccolti in un'apposita cisterna e smaltiti come rifiuti speciali;*
 - *lavorazione mediante centrifuga ad alta velocità con lo scopo di creare un mix omogeneo di fibre lunghe e corte, distribuire in modo ottimale le cariche minerali nell'intero impasto e macerare definitivamente eventuali grumi ancora presenti;*
 - *pressatura e formazione di balle cubiche;*
 - *carico sul mezzo di trasporto delle balle del prodotto ottenuto: il prodotto avrà le caratteristiche conformi alla norma UNI EN 643/2014 relativamente ai codici 1.01.00, 1.02.00, 1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 1.05.00, 1.05.01;*
- ***ritenuto*** *inoltre doveroso prescrivere che:*
 - *le zone di conferimento (ingresso e pesa, fino alle aree di scarico rifiuti), le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici e le aree destinate alla lavorazione degli stessi devono, inoltre, essere pavimentate in materiale impermeabile ed essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;*
 - ***al fine di evitare qualunque possibile contatto diretto tra le acque meteoriche ed i rifiuti, i container chiusi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso nel piazzale esterno devono essere a tenuta stagna***”;

considerato che le pp.edd. sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Lavis destina ad “*area produttiva di interesse provinciale*”;

visto l'articolo 67-bis del T.U.L.P., e in particolare dai commi 5 e 6, il quale dispone quanto segue: “*gli impianti e le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono realizzati e installati in conformità alle destinazioni urbanistiche stabilite dagli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, o dagli altri piani settoriali equivalenti, che regolano la localizzazione di impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e di servizi o di lavorazioni accessorie all'attività agricola (...) gli impianti e le attività di gestione dei rifiuti ivi previsti si considerano a tutti gli effetti impianti o attività di produzione e di trasformazione di beni e servizi e, ove ne ricorrano le condizioni, lavorazioni accessorie all'attività agricola. Conseguentemente tali impianti e attività si considerano conformi alle previsioni urbanistiche, anche se lo strumento urbanistico non prevede espressamente o esclude la gestione dei rifiuti*”;

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, le modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R13 e R3 presso lo stabilimento in oggetto e non comportano alcuna modifica in relazione alle modalità operative di gestione e recupero dei rifiuti o alle tipologie di rifiuti gestiti;

ritenuto che, viste le modifiche richieste dalla Ditta, non sia necessaria la puntuale localizzazione dell'impianto in parola all'interno del Piano stesso poiché l'attività esercitata dalla Ditta è compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto in particolare il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri per la verifica della compatibilità localizzazione sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

preso atto che tra le premesse della propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è stato ravvisato che *“lo stabilimento in oggetto ricade in aree che il Quinto aggiornamento del Piano gestione rifiuti – approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1506 di data 26 agosto 2022 – individua essere come “penalizzanti” ai fini dell’insediamento di impianti di gestione rifiuti per i seguenti aspetti:*

- *“aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda” (PGUAP – Carta Criticità Idrica Sotterranea);*
- *“MA - aree suscettibili di medie amplificazioni stratigrafiche” (carta della pericolosità: pericolosità sismica);*

rilevato che tra le premesse della propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è stato **“dato atto** che, rispetto a quanto già autorizzato con la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 99 di data 30 marzo 2015, nulla è variato dal punto di vista tecnico, non sono previsti lavori edilizi, né cambi d’uso e non vengono effettuati prelievi”;

preso atto che tra le premesse della propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 è stato concluso che *“le considerazioni effettuate sulla localizzazione sono le medesime di quelle effettuate nel 2015, anno di rilascio dell’ultima autorizzazione per lo stabilimento oggetto del presente provvedimento”;*

preso atto che nella domanda di AUT di data 23 aprile 2026 (ns. prot. n. 343121 di data 23 aprile 2026) la Ditta non ha indicato alcun criterio penalizzante in relazione all’area dello stabilimento;

dato atto che il Servizio Geologico ha segnalato in altri iter istruttori che il corretto criterio penalizzante da tenere in considerazione è il seguente: *“aree suscettibili di alte e medie amplificazioni stratigrafiche”;*

ritenuto pertanto, in ragione delle modifiche prospettate dalla Ditta e delle considerazioni riportate nella propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, di ritenere superati detti criteri penalizzanti;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l’art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*“screening”*) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 45 di data 30 ottobre 2014, relativa alla procedura di verifica in materia di valutazione dell’impatto ambientale, recante: *“Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale del “Progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di scarti di cartiera” sito nel Comune di Lavis - Progetto SCR-2014-30”*, la quale stabilisce la non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto in esame, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione: *“la rete interna di raccolta delle acque dovrà essere collegata alla fossa a tenuta al fine di garantire il collettamento di eventuali sversamenti interni”;*

vista la nota di data 2 aprile 2026 (ns. prot. n. 285098) con cui la U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale con cui, in risposta al quesito prestato dalla Ditta in data 12 marzo 2026 (ns. prot. n. 217154 di data 12 marzo 2026) concernente le modifiche prospettate con la domanda di AUT di data 23 aprile 2026 (ns. prot. n. 343121 di data 23 aprile 2026), ha ritenuto che **“l’intervento proposto, in quanto modifica di un impianto esistente che non comporta notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, non deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”;**

preso atto che nella citata nota di data 2 aprile 2026 (ns. prot. n. 285098) la U.O. per le valutazioni ambientali del Settore Qualità ambientale ha specificato che *“dalla documentazione allegata all’istanza è stata data evidenza del rispetto della prescrizione a) sopra richiamata per quanto riguarda la tutela delle acque, scongiurando eventuali sversamenti”*;

vista la planimetria denominata *“TAVOLA M14.001”* allegata alla domanda di AUT di data 23 aprile 2026 (ns. prot. n. 343121 di data 23 aprile 2026) e relativa alla gestione dei rifiuti presso l’impianto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

preso atto che le attività di recupero R3 sono condotte all’interno del capannone e che le attività di recupero R13 (messa in riserva) possono essere condotte anche all’esterno del capannone solo nel caso in cui i container risultano chiusi;

visto l’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

viste le *“Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, revisione gennaio 2022”* approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022 (di seguito *linee guida SNPA 41/2022*);

visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188, *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)”*;

visto l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone:

- al comma 2 *“L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto”*;
- al comma 3 *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;*
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;*
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

ritenuto pertanto di poter autorizzare le operazioni di recupero richieste dalla Ditta volte alla produzione di materia prima secondo la disciplina dell'articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la scheda "*End of waste*" allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato relativo alla dichiarazione di conformità, sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

preso atto che nella propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024, nonché nel relativo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione n. 392 di data 29 agosto 2024, il sub-allegato 1.1 è stato nominato "*End of waste rifiuti da carta e cartone*";

ritenuto che, a giudizio del Settore Autorizzazioni e controlli, tale denominazione non sia corretta viste le tipologie di rifiuti che la Ditta gestisce;

ritenuto pertanto di cambiare la denominazione del sub-allegato 1.1 in "*End of waste rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall'industria cartaria*";

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per effettuare le operazioni di **recupero R3** con i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici **CER 03.03.09 e 03.03.10**, volte alla produzione di materia prima (EOW), attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'**allegato 1, sub-allegato 1.1** "*End of waste rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall'industria cartaria*" al presente provvedimento, nonché al relativo **sub-sub-allegato 1.1.1** in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nella tabella riportata in allegato 1 della presente determinazione;

considerato altresì che i materiali generati dalle operazioni di recupero R3, oltre verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

ritenuto che la materia prima prodotta debba **essere certificata CE secondo la norma tecnica di settore** (UNI EN 643) e che le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

considerato che la scheda "*End of waste*" allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato recante la dichiarazione di conformità, è **il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”;

ritenuto doveroso rammentare alla Ditta di effettuare, se necessario, la disamina delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 al suddetto Decreto al fine di valutare l’adeguamento allo stesso del proprio impianto al seguito delle modifiche proposte interfacciandosi con il Servizio Antincendi e protezione civile e con lo scrivente Settore solo nel caso sia necessario modificare quanto disposto in Allegato 1 al presente provvedimento;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l’allora competente Servizio protezione ambiente, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l’altro, che:

- per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi (operazione di recupero R13) è prevista una quota pari a Euro € 25.822,84;
- per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio, finalizzato al trattamento e recupero di materia, di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R13 e R3), è prevista una quota pari a Euro € 25.822,84;

e che pertanto complessivamente deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro € 51.645,68;

vista la fideiussione bancaria n. 6006149 (ex 0006149) di data 21 gennaio 2015 (ns. prot. n. 42613 di data 27 gennaio 2015), emessa dalla BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa (ex Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo), con sede legale in Trento (TN), via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l’ammontare di € 25.822,84 nell’interesse della Ditta, a copertura dell’esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

visto l’atto integrativo a suddetta garanzia finanziaria di data 1 luglio 2024 (ns. prot. n. 506995) per un aumento dell’importo a Euro € 51.645,68 con relativa autentica notarile;

ritenuti gli atti di fideiussione sopra indicati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 e del successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione n. 39 di data 29 agosto 2024, in quanto superate dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *"Autorizzazione unica territoriale"*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *"struttura competente"* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), corso Rosmini, 38, di cui legale rappresentante è il sig. Edoardo Guarino, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47 (p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis), che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione ordinaria per l'esercizio di attività di recupero (operazioni R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, in merito alla quale il Comune di Lavis ha preso atto con nota di data 6 luglio 2026, prot. n. PROTOGEN/0016510 (ns. prot. n. 553321 di data 7 giugno 2026);
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 331 di data 10 luglio 2024 e del successivo aggiornamento rilasciato con la propria determinazione n. 39 di data 29 agosto 2024, in quanto superate dal presente provvedimento;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;

- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 12) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 6006149 (ex 0006149) di data 21 gennaio 2015 (ns. prot. n. 42613 di data 27 gennaio 2015) e integrata in data 1 luglio 2024 (ns. prot. n. 506995), emessa dalla BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL – Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa (ex Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo), con sede legale in Trento (TN), via Belenzani, 12, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 13) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 14) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Specialized Polymers Industry S.r.l., al Comune territorialmente competente, all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- 15) di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia;
- 16) di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
- 17) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro l'autorizzazione di competenza provinciale per la gestione dei rifiuti compresa nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento

ALLEGATO 1

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e R3) indicati nella tabella seguente, finalizzate, tra l'altro, alla produzione di materie prime attraverso la cessazione della qualifica di rifiuto (End Of Waste) stabilita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Lavis (TN), via A. Volta, 47, sulle p.ed. 1996 e 2016 C.C. Lavis, per un quantitativo massimo complessivo pari **35.000 tonnellate/anno**, ai sensi dell'art. 84 T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice C.E.R.	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [tonnellate/anno]	Operazioni di recupero e prodotti ottenuti
03.03.09 03.03.10	<u>Provenienza:</u> cartiere o impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari <u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, scarti di fibre, e da fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica, con eventuale presenza di altre tipologie di rifiuto di scarto (plastiche, metalli, ...).	35.000 di cui massimo 25.000 sottoponibili alle operazioni di recupero R3	Messa in riserva (operazione R13) in cumuli, per un volume massimo istantaneo pari a 700 m ³ , come indicato in planimetria in Allegato 3, finalizzata alla produzione di materia prima (operazione R3) secondo quanto disciplinato al Sub-Allegato 1.1 per un massimo di 25.000 tonnellate/anno, oppure al conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

- L'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alla planimetria in Allegato 3;
- le zone di conferimento (ingresso e pesa, fino alle aree di scarico rifiuti), le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici e le aree destinate alla lavorazione degli stessi devono essere pavimentate in materiale impermeabile ed essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- la messa in riserva (operazione R13) dei rifiuti in ingresso sul piazzale esterno deve essere effettuata in container chiusi a tenuta stagna;**
- i depositi dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- il tempo di permanenza dei rifiuti non pericolosi nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13), in attesa di recupero o trattamento, deve essere **limitato ad un periodo inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;

- h) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazione e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- i) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;
- j) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- k) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;
- l) sono vietate le operazioni di *miscelazione* o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- m) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- n) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- o) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- p) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni di polveri e rumorose;
- q) la recinzione dell'impianto di recupero, la pavimentazione dei depositi e dell'area di recupero, nonché il sistema di captazione e raccolta dei liquidi, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- r) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- s) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- t) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- u) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- e) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero R3 devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- f) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 1.1 *“End of waste rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall'industria cartaria”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 1.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

SUB-ALLEGATO 1.1.

“End of waste rifiuti costituiti da fanghi derivanti dall’industria cartaria”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- 1) Rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.03.09 e 03.03.10;
- 2) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- 3) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - a) il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cartiera, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - b) le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - c) la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - d) il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) **i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo, al fine di valutare l'eventuale presenza di rifiuti indesiderati** (come ad esempio plastiche, legno, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 643/2014 relativamente ai codici 1.01.00, 1.02.00, 1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 1.05.00, 1.05.01 specificate nella Tabella 2;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo [t/anno]	Operazioni di recupero
03.03.09 03.03.10	<u>Provenienza</u>: cartiere o impianti di trattamento di acque reflue consortili a servizio di più stabilimenti cartari <u>Caratteristiche</u>: rifiuti costituiti da fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio, scarti di fibre, e da fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica, con eventuale presenza di altre tipologie di rifiuto di scarto (plastiche, metalli,...).	25.000	Trattamento meccanico costituito dalle seguenti fasi: • <u>sistema di presso-trazione</u> che ha la funzione di estrarre eventuali eccessi di umidità dal rifiuto e di operare una separazione per schiacciamento delle fibre e una riduzione dimensionale per trazione di quelle eccessivamente lunghe; • <u>lavorazione mediante centrifuga ad alta velocità</u> con lo scopo di creare un mix omogeneo di fibre lunghe e corte, distribuire in modo ottimale le cariche minerali nell'intero impasto e macerare definitivamente eventuali grumi ancora presenti; • <u>pressatura e formazione di balle cubiche</u>; per la produzione di materia prima costituita da fibre cellulosiche (operazione R3) con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 643/2014 relativamente ai codici 1.01.00, 1.02.00, 1.04.00, 1.04.01, 1.04.02, 1.05.00, 1.05.01, da avviare all'industria cartaria oppure in altre industrie che la utilizzano come materia prima conformemente a quanto disposto dall'Allegato 2 al DM 188/2020.

2) Verifiche ambientali e prestazionali sulla materia prima per l'industria cartaria:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche fissate dalle norme UNI-EN 643, come specificato nella tabella seguente:

Tabella 2:

Codice	Nome	Componenti non cartacei in % max	Totale materiale indesiderato in % max
1.01.00	Carta e cartone misti ordinari	1,5	3
1.02.00	Carta e cartone misti	1,5	2,5
1.04.00	Imballaggi di carta e cartone ondulato	1,5	3
1.04.01	Carta e cartone ordinari	1,5	3
1.04.02	Carta e cartone ondulati	1,5	3
1.05.00	Cartone ondulato ordinario	1,5	2,5
1.05.01	Cartone ondulato	1,5	2,5

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta, in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, **eseguendo un campione ogni massimo 700 m³**;
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria cartaria. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria cartaria, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *“Dichiarazione di conformità (DDC)”* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

¹ “laboratorio certificato” ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-ALLEGATO 1.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima per l'industria cartaria o altre industrie che la utilizzano come materia prima"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig/Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria cartaria è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:

Il predetto lotto di materia prima per l'industria cartaria o altre industrie che la utilizzano come materia prima è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI-EN 643:

Codice	Nome	Componenti non cartacei in % max	Totale materiale indesiderato in % max
1.01.00	Carta e cartone misti ordinari	1,5	3
1.02.00	Carta e cartone misti	1,5	2,5
1.04.00	Imballaggi di carta e cartone ondulato	1,5	3
1.04.01	Carta e cartone ordinari	1,5	3
1.04.02	Carta e cartone ondulati	1,5	3
1.05.00	Cartone ondulato ordinario	1,5	2,5
1.05.01	Cartone ondulato	1,5	2,5

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

- a) cartoncino di riferimento del lotto di produzione ove si dà evidenza di eventuali micro-corpi estranei tipo stickers e le caratteristiche fibrose allo strappo;
- b)
- c)

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'adempimento degli obblighi previsti dal sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

